

COMUNE DI CALICE LIGURE
Provincia di Savona

STATUTO

TITOLO III
SERVIZI

ART. 35
FORME DI GESTIONE

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di interesse sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società.

1. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convezione, unione di comuni ovvero consorzio.

2. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti;

3. Il Consiglio può delegare alla Comunità Montana l'organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza quando la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente.

ART. 36
GESTIONE ECONOMICA

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono di norma disciplinati da appositi regolamenti.

ART. 37
AZIENDA SPECIALE

1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme delibera gli atti Costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.

2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, del Consiglio di amministrazione delle Aziende;

3. Il Consiglio Comunale nomina i componenti della Commissione Amministratrice tra coloro che siano estranei al Consiglio ed alla Giunta, abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale, non versino nelle condizioni di

incompatibilità di cui al presente Statuto ed abbiano comprovate esperienze di amministrazione;

ART. 38 ISTITUZIONE

1. Il Consiglio Comunale, per l'esercizio dei servizi sociali che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico finanziario e contabile dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
2. Il regolamento di cui al precedente 1° comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.
5. Gli organi dell'istituzione sono: il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente ed il direttore.

ART. 39 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Per la nomina del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente dell'Istituzione valgono le disposizioni di cui all'art. 37, 3° comma del presente Statuto.
2. Il regolamento disciplina il numero, gli ulteriori requisiti richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica, e lo status dei componenti il Consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.
3. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

ART . 40 IL PRESIDENTE

1. Il presidente rappresenta e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione.
2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione , è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi , adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

ART. 41
NOMINA E REVOCA

1. Gli Amministratori delle Aziende e delle istituzioni sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, nel rispetto di quanto disposto agli artt. 37 e 39 del presente Statuto.
2. Le nomine di cui al precedente comma devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico e sono comunicate al Consiglio Comunale nella seduta immediatamente successiva.
3. Nella designazione dei componenti degli organi collegiali il Sindaco assicura il rispetto del principio delle pari opportunità.

ART. 42
SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE

1. Negli statuti delle Società di gestione di servizi pubblici locali, devono essere previste forme di raccordo e di collegamento fra Società e Comune.

ART. 43
GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.